

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – MISURE DI PREVENZIONE -AFFILIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione e costituzione

1. La Associazione Sportiva Dilettantistica **Sala d'Arme Aquila Gladiatrix** è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., per brevità "A.S.D.".

2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "*Associazione Sportiva Dilettantistica*", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.

3. L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del dec.lgs. 39/2021.

4. I colori sociali sono **giallo e blu**. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante Nome della società ed è composto da un'aquila nera, inserita in una giarrettiera blu e due spade

Articolo 2 – Sede – Durata

1. L'Associazione sportiva ha sede legale in: **Urbino (PU) Circonvallazione Giro dei Debitori, n 29** fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.

4. Il Consiglio Direttivo delibera il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

Articolo 3 – Oggetto Sociale e Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

2. L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

3. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della Scherma: Storica e Sportiva nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.

4. L'Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione ha facoltà di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

6. L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal

Mano

Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano



2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente ai sensi del precedente art. 6, comma 5, del presente Statuto.
4. Al Socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione qualora in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 17 del presente Statuto.
5. I Soci Onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
6. I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
7. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
8. I Soci hanno l'obbligo:
 - a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
 - b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Quota Associativa annua;
 - c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
9. I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.
10. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.
11. Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, agli Atleti e ai Tecnici che non rivestono la qualifica di Socio.

Articolo 8 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria: il Socio è libero di presentare le dimissioni le quali, se non diversamente stabilito, si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di indizione di Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, le dimissioni saranno efficaci dal giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea;
 - b. mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi.
 - d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Il Socio radiato non può essere più ammesso nell'Associazione. Parimenti, l'Atleta o il Tecnico radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.

Articolo 9 – Tesserati

1. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti.

Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).

Am De M

LC

LC

LC

LC

LC

LC



3. I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo.

4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

5. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

6. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Articolo 10 – Tesserati minorenni

1. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle Quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Mano

Mano Flynn

[Handwritten signatures]



4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione.

5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, un numero congruo di scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

7. Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.

8. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.

9. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque Associati.

Articolo 14 – Assemblee dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli Associati in regola con il versamento delle Quote Associative.

2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia Straordinaria.

3. Sono ammesse le Assemblee con modalità "da remoto" ai sensi dell'art. 12, comma 9, del presente Statuto.

4. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di Convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica o via watsapp al numero di telefono indicati in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 giorni prima rispetto alla data della riunione.

5. Nella Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con i punti da trattare.

6. L'Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo.

7. L'Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.

8. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva si svolge ogni anno (1) per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di tre membri, il numero può variare in aumento, ma sempre in numero dispari, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Validità dell'Assemblea

Handwritten signature

Handwritten signatures: W, D, M. M., P., L. C., M. S., A.



1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Ai sensi dell'art. 21 c.c per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci presenti.

Articolo 16 – Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 8 giorni prima dell'adunanza con le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del presente Statuto. Nell'atto di Convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea dei Soci. I componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi al relativo ente sportivo in qualità di dirigenti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote Associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
6. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

Articolo 18 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

Mano

Mano

[Handwritten signatures]



NORME TRANSITORIE

Articolo 32 – Disciplina transitoria

4. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 33 - Scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Se costituita nelle forme di cui all'art. 3, comma 4, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegue la promozione e/o lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Articolo 34 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

URBINO, li 18/06/2024

FIRMA

NICOLÒ GARBA

MARCO FILIPPI

PAPADOPOULOS VASILIOS

LUCA DE SENSI

FERRARO KEVIN

NICOLEMBO BOLLA

LUCA CARSECCO

DAMUELE NINFACI

LUIGI RICCI

ROBERTO UBALDI